

R



Luca Zitiello*
twitter @LucaZitiello

ADDIO AL DOPPIO CANALE

Il panorama dei servizi distributivi delle polizze assicurative è in piena evoluzione: la direttiva UE 2016/97 del 20 gennaio 2016, c.d. IDD, dettando le nuove regole sulla distribuzione assicurativa, ha sostituito la IMD (2002/92/CE). Si passa così dalla più ristretta nozione di intermediazione assicurativa ad una più ampia nozione di distribuzione assicurativa. Il termine di effettiva entrata in vigore della normativa europea, originariamente previsto per il 23 febbraio 2018, è stato prorogato al prossimo 1° ottobre.

Questa nuova disciplina interviene a valle del recepimento della MiFID II ed ha la funzione di ritrasporre nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi i principi dettati da MiFID II. Ci sono però una serie di precisazioni da tenere a mente. Innanzitutto va notato che la IDD, differentemente dalla MiFID II, **non è una direttiva di massima armonizzazione**, così che il singolo Stato membro, nel recepirla all'interno del proprio ordinamento, può prevedere una attuazione più rigorosa ed avvalersi degli spazi di discrezionalità lasciati dal legislatore comunitario.

Ecco dunque che, in questo caso, assume rilevanza dirimente il decreto

legislativo di recepimento che, dopo lunga gestazione, è stato emanato dal Governo lo scorso 16 maggio. Si tratta di un'importante risistemazione degli equilibri regolamentari e di vigilanza sui prodotti finanziari assicurativi, tenuto conto che la IDD copre il regime distributivo di tutti i prodotti assicurativi, dettando regole più stringenti per i prodotti di investimento assicurativi.

Il caposaldo del provvedimento è il definitivo abbandono del principio del c.d. "doppio canale" che aveva caratterizzato la precedente disciplina che vedeva l'applicazione delle regole del codice delle assicurazioni private, oppure del TUF, a seconda che l'attività di intermediazione assicurativa fosse svolta dai canali tradizionale (agenti o broker) oppure dagli intermediari finanziari (banche e SIM). Vengono così finalmente superate la duplicità e la diversità delle regole in ragione del canale distributivo utilizzato per la commercializzazione dello stesso prodotto finanziario assicurativo.

L'originaria disciplina, che aveva trovato ospitalità nell'art. 25 bis del TUF fin dalla riforma del 2006, viene finalmente abrogata e le regole di condotta vengono ora disciplinate in modo

uniforme all'interno del codice delle assicurazioni private. Questo si deduce agevolmente dal nuovo art. 25 ter del TUF, ove si prevede che la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dal titolo IX del codice delle assicurazioni e dalle normativa europea direttamente applicabile.

Sotto il profilo delle norme secondarie di carattere regolamentare due sono le disposizioni rilevanti. Da una parte il nuovo art. 25 ter, comma 2 bis, del TUF secondo cui per i prodotti di investimento assicurativi il **potere regolamentare è affidato alla Consob**, sentita l'Ivass, in modo da garantire uniformità, a prescindere dal canale distributivo, alla disciplina applicabile e alla coerenza ed efficacia complessiva del sistema di vigilanza. Questa norma crediamo debba essere letta congiuntamente con il comma precedente che conferisce potere regolamentare alla Consob, sentita l'Ivass, sui prodotti di investimento assicurativi che siano distribuiti da banche e SIM.

Dall'altra vi è l'altrettanto nuovo art. 121 quater del codice delle assicurazioni presente all'interno del capo che si occupa delle regole specifiche per la distribuzione dei prodotti di investi-



mento assicurativi. Il comma 2 prevede, specularmente, che i regolamenti di attuazione siano adottati da Ivass, sentita la Consob, in modo da garantire uniformità, a prescindere dal canale distributivo, alla disciplina applicabile e coerenza ed efficacia complessiva del sistema di vigilanza.

Tenuto conto che nel momento in cui si scrive non è stato ancora pubblicato il testo ufficiale del decreto legislativo in gazzetta ufficiale, sembra che al nuovo regime regolamentare concorrano quindi Ivass e Consob secondo un meccanismo incrociato che, richiedendo il parere l'una dell'altra, porterà ad una produzione regolamentare omogenea, in qualche modo assimilabile a quella del regolamento congiunto.

I criteri di supervisione e vigilanza seguono le ripartizioni tradizionali e consolidate. La Consob mantiene la vigilanza sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, per tali intendendosi quelli iscritti alla lett. d) del RUI (banche e SIM con le relative reti), mentre all'Ivass resta la vigilanza sulle compagnie e sui canali distri-

butivi tradizionali. Il meccanismo di uniformità trova un ulteriore supporto nell'ultimo comma del citato art. 25 ter del TUF, ove si specifica che Consob ed Ivass si accordano sulla modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Nel processo di implementazione della IDD continua suscitare perplessità ed apprensione la tempistica tenuto conto che, nonostante la scadenza sia piuttosto ravvicinata, devono ancora essere messi in consultazione i regolamenti di attuazione che peraltro, come abbiamo visto, dovranno essere emanati di concerto tra Ivass e Consob. A ciò si aggiunge la circostanza che, mentre le banche e le SIM, hanno già pesantemente lavorato sull'attuazione della MiFID II, per le compagnie e le reti tradizionali la riforma è particolarmente innovativa e, conseguentemente, i gap culturali ed operativi da superare saranno più ardui.

**Studio legale Zitiello Associati*

IL LIVELLAMENTO ITALIANO TRA IDD E MIFID II, CHIAMA IN CAUSA CONSOB E IVASS